

risposta

- convenuto -

IN PUNTO A: Impugnazione di lodi nazionali (art. 829 c.p.c.)
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 8 marzo
2016, sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale dell'udienza di precisazione delle
conclusioni

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 18.2.2009 [REDACTED] promuoveva
giudizio arbitrale nei confronti dell'ex socio, (dal 14
febbraio 2007, data di costituzione della associazione
professionale, fino al recesso in data 24 aprile 2008)
[REDACTED] per la risoluzione della controversia
insorta a seguito della pretesa debenza di spettanze a
diverso titolo dalle parti reciprocamente richieste.

Analoga controversia era promossa dalla medesima
associazione nei confronti dell'altro socio [REDACTED]
[REDACTED] pure lui receduto.

I due procedimenti arbitrali si radicavano in data
3.4.2009 davanti all'arbitro unico, [REDACTED]
nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Era espletata una consulenza tecnica contabile al fine di
ricostruire gli utili maturati dalla associazione negli anni
2007, dal momento della costituzione, e 2008, fino alla data



di recesso dei soci, e così determinare la quota di spettanza di costoro, tenuto conto degli artt. 20 e 5 dello Statuto ed al netto delle somme già percepite in costanza di rapporto.

Con distinti lodi del 4.5.2010 l'arbitro respingeva le domande avanzate dall'ing. [REDACTED] e dall'ing. [REDACTED] nei confronti dello Studio [REDACTED] ed accoglieva la domanda della associazione, condannando i due ex soci a pagare la differenza fra quanto riscosso e quanto avrebbero dovuto percepire dall'esame dei bilanci dello Statuto dell'associazione, somme che quantificava in € 573,85, quanto al [REDACTED] ed in euro 1.779,25 quanto al [REDACTED]

Condannava i due convenuti al pagamento del proprio compenso di arbitro, del segretario e del CTU ed alla rifusione in favore della associazione delle spese legali.

L'Arbitro riteneva che l'istruttoria svolta avesse accertato, con chiarezza e precisione, alcuni elementi determinanti ai fini della decisione della controversia il cui fine era l'accertamento della quota di utile 2007-2008 spettante ai soci uscenti.

Disattendeva le censure mosse nei confronti dell'operato del CTU dal [REDACTED] e dall'altro convenuto, ritenendo che la relazione peritale fosse chiara ed esaustiva, e rilevava la inammissibilità, inutilizzabilità e tardività della produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale



dei due ex associati.

I lodi erano impugnati, con atti di citazione ritualmente notificati, da [REDACTED] e da [REDACTED] e le relative cause erano riunite all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Entrambi chiedevano dichiararsi la nullità della decisione arbitrale e l'accoglimento, nel merito, delle domande avanzate nei confronti dello Studio Tassinari e Associati.

Quest'ultimo resisteva alle due impugnazioni, chiedendone il rigetto.

Entrambe le impugnazioni, peraltro, di identico contenuto, sono infondate e vanno respinte.

Con il primo motivo parte impugnante deduce nullità dei lodi ex art. 829 n. 9 c.p.c. per non avere l'arbitro considerato il parere tecnico a firma dott. [REDACTED] allegato alla comparsa conclusionale [REDACTED] e [REDACTED] e volto a contestare la corretta applicazione, da parte del CTU, del principio di competenza nella compilazione del bilancio.

La critica rivolta all'arbitro è di avere considerato quel parere come un documento nuovo e non anche un parere tecnico, dichiarandolo inammissibile ed omettendo, di conseguenza, di valutarne il contenuto difensivo, rifiuto che, dunque, costituirebbe "una palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa".



Si osserva, però, che la violazione del contraddittorio è richiamata a sproposito perché entrambi i convenuti nel giudizio arbitrale hanno depositato la propria comparsa conclusionale ed hanno avuto modo di esercitare appieno la propria difesa; e, del resto, la circostanza è riconosciuta dalla stessa parte impugnante la quale ha sostenuto che la produzione intendeva supportare una scelta tecnica che già era stata chiarita dal CTP ed era finalizzata a rimettere in discussione la corretta applicazione del principio contabile di competenza.

Non è comunque fuori luogo rammentare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (Cass. n. 7335 del 2013).

Sicché la decisione dell'arbitro unico, lungi dal costituire una violazione del principio del contraddittorio, ne ha rappresentato una corretta applicazione

Un altro motivo dedotto di nullità investe la violazione prevista dal n. 5 dell'art. 829 c.p.c. che i due impugnanti individuano come "vizio di motivazione".

Un primo assunto è che l'arbitro, al fine della



ricostruzione degli utili dell'associazione, avrebbe dovuto considerare e pronunciarsi sulla circostanza della rinuncia da parte dell'ing. [REDACTED] ad un presunto maggior importo dovuto, per i lavori in corso al momento della costituzione dell'associazione, rispetto alla somma di euro 395.000, la cui valutazione non era compito del CTU, ma dell'arbitro; e ciò, secondo i due ex soci, porterebbe anche ad ipotizzare una violazione ancora più grave del principio generale di cui all'art. 112 c.p.c. da parte della pronuncia arbitrale.

Un secondo profilo di doglianza è che l'arbitro avrebbe ommesso di pronunciarsi sulla difesa svolta dagli ex soci secondo cui anche i lavori già commissionati al [REDACTED], ossia in essere al momento della costituzione dell'associazione, dovevano essere conferiti in associazione e nulla doveva riconoscersi a titolo di compenso al socio conferente perché impedito dall'art. 5 dello Statuto, norma, quest'ultima, richiamata nel testo del lodo, ma del tutto disattesa dall'arbitro unico.

È bene rammentare, però, che *in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente*



carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione' (Cass. 2818 del 2013)

Non è questo il caso delle due decisioni arbitrali qui impugnate.

La domanda proposta dai due ex soci, [REDACTED] e [REDACTED] e, più in generale, la materia del contendere riguardava la ricostruzione degli utili dell'associazione, nel periodo di vigenza dei due rapporti sociali, ai fini del riparto tra gli associati.

L'arbitro ha considerato la critica mossa dagli odierni impugnanti sull'asserito errore relativo alla valutazione dei costi/rimanenze iniziali, ritenendo che entrambi dovevano essere considerati per una corretta ricostruzione degli utili.

L'arbitro unico si è anche pronunciato in ordine alla fattura da 350.000 euro emessa dall'ing. [REDACTED] ritenendola irrilevante agli effetti del giudizio dal momento che il CTU aveva ricostruito il costo sulla base dei valori contabili precisi, ricavati dall'esame diretto della documentazione societaria.

E tali enunciazioni possono anche non ritenersi condivisibili, nel merito, ma non integrano certamente una



carenza di motivazione, essendo oltremodo comprensibile il ragionamento seguito dal giudice privato.

Del resto, in maniera altrettanto comprensibile lo stesso arbitro aveva richiamato in precedenza, e fatto proprie, le considerazioni del CTU secondo cui il compito a lui affidato - e coerente con l'oggetto stesso della lite - era quello di una ricostruzione analitica di una situazione economica contabile correttamente rideterminata secondo il principio della competenza economica sicché correlare ad un ricavo ricostruito in maniera analitica un costo solo forfettariamente valutato non avrebbe consentito di fornire un quadro fedele della situazione economica e avrebbe finito con il distorcere il risultato finale.

Ed anche tale argomentazione, pur se opinabile, non è certamente riconducibile ad una fattispecie di motivazione carente nei termini dianzi evidenziati.

Quanto al secondo profilo, emerge chiaramente dalla motivazione del lodo che l'arbitro ha configurato il compenso riconosciuto al ██████████ o, se si preferisce, l'importo dei lavori in essere al momento della costituzione dell'associazione, quali costi della stessa o quali rimanenze iniziali e, come tali, sottratti alla previsione dell'art. 5 dello Statuto: e anche in tal caso la soluzione può essere o meno condivisibile, ma non costituisce vizio di motivazione rilevante ai fini dell'annullamento della



decisione arbitrale

Segue, dunque, alla soccombenza, l'obbligo dei due attori di rifondere alla controparte le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

rigetta le impugnazioni di lodo arbitrale proposte da [REDACTED] e da [REDACTED] e condanna entrambi, in solido, a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 11.418,00 oltre a spese generali 15% e accessori di legge

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 giugno 2016

Il Presidente
Casari

L'est.
Parisoli

